SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 725)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, GIUST, LONGO, SCHIANO e GUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1980

Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento dei maggiori e dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di eliminare le sperequazioni che si sono determinate con l'approvazione della legge 2 dicembre 1975, n. 626, relativa al riordinamento del ruolo speciale unico delle Armi dell'Esercito.

Allora tale legge si proponeva di raggiungere i seguenti obiettivi:

riordinare i ruoli, adeguando la consistenza organica degli effettivi alle esigenze dell'organizzazione;

migliorare i profili di carriera del personale;

attribuire particolari benefici agli ufficiali provenienti dalla posizione di complemento e immessi nel ruolo speciale unico dopo essere transitati nel servizio permanente effettivo a seguito di concorso mediante la legge 24 dicembre 1951, n. 1638.

Passando ora ad esaminare la diversa provenienza degli ufficiali attualmente nel ruolo speciale unico si evidenzia che gli obiettivi proposti non sono stati raggiunti e pertanto si rende necessario, per restare nello spirito della legge, di introdurre alcune modifiche.

Infatti, la legge 12 novembre 1955, n. 1137, stabilisce, all'articolo 6 (modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, e modificato dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 626), che gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 21 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, con decorrenza dal 1° gennaio 1963 e per effetto dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1973, n. 339, con decorrenza 1° gennaio 1973, assumono nel precedente ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla riva-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

lutazione di anzianità di sottotenente di complemento nel servizio permanente effettivo.

È evidente che il legislatore ha inteso, con l'articolo 4 testè citato, riequilibrare la posizione di quegli ufficiali i quali reclutati nel servizio permanente effettivo con regolare concorso, con la conseguente perdita dell'anzianità conseguita, erano stati scavalcati dagli ufficiali di complemento che con la circolare n. 296/11-181F, diramata dal Ministero della difesa in data 9 aprile 1963, e successive modificazioni, erano potuti transitare nel ruolo speciale unico conservando per intero l'anzianità maturata.

Il legislatore aveva tuttavia escluso dalla ricostruzione della carriera, e comunque da qualsiasi altro beneficio, quegli ufficiali che, provenienti dal complemento, erano transitati, previo regolare concorso, nel ruolo speciale unico (retrocedendo peraltro al grado iniziale di sottotenente), con la conseguenza che essi attualmente si trovano scavalcati sia dagli ufficiali di complemento, i quali hanno potuto conservare il grado nel frattempo acquisito, sia da quegli ufficiali per i quali è stata ricostruita, per intero, la carriera.

Appare, quindi, già da questo primo esame, il disagio morale e materiale che si è determinato e che permane allo stato attuale.

Allo scopo di far risaltare ancor di più l'equità del presente disegno di legge, che interpreta ed integra l'intento equilibratore delle leggi precedenti in materia, occorre esaminare l'intera vicenda dalle origini del ruolo speciale unico.

Infatti con l'istituzione del ruolo speciale unico dell'Esercito fu data facoltà di transitare — a domanda e nei limiti dei posti disponibili per ciascun grado —, oltre che agli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello del servizio permanente effettivo, anche agli ufficiali di complemento che alla data del 1° gennaio 1963 avessero compiuto dieci anni di servizio militare.

Transitarono così nel ruolo speciale unico 206 ufficiali di complemento trattenuti, che conservarono lo stesso grado ed anzianità acquisiti nella categoria di complemento; 18 ufficiali provenienti dai corsi dell'accademia e 58 ufficiali già appartenenti alla categoria di complemento ed a suo tempo transitati per concorso nel servizio permanente effettivo previa rinuncia al grado e all'anzianità acquisiti nella categoria di complemento. Il transito di questi ultimi avvenne con l'assunzione della stessa anzianità relativa alla nomina in servizio permanente (passaggio dal complemento al servizio permanente effettivo, ruolo normale).

In tale modo si venne a creare una sperequazione a danno degli ufficiali già di complemento transitati dal ruolo normale al ruolo speciale unico i quali in precedenza avevano:

perso alcuni anni di anzianità, per la forzata rinuncia al grado rivestito;

superato un esame selettivo e impegnativo;

frequentato il corso di aggiornamento professionale (un anno accademico presso la scuola di applicazione).

Tali ufficiali si videro infatti precedere in anzianità da ufficiali che:

nella categoria di complemento avevano anzianità uguale se non inferiore a loro;

non avevano vinto il concorso per il passaggio in servizio permanente effettivo o non avevano potuto concorrere per mancanza di titolo di studio o per carenze fisiche, eccetera.

Il 1° gennaio 1973, con la legge 5 giugno 1973, n. 339, fu per la seconda volta consentito il transito nel ruolo speciale unico di altri ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale, perchè capitani provenienti dal complemento, che alla data del 31 dicembre 1972 avessero compiuto almeno venti anni di servizio militare.

La legge n. 626 del 1975 (articolo 4), allo scopo di eliminare le sperequazioni di cui sopra, ha giustamente previsto la ricostruzione di carriera dei 112 ufficiali transitati nel ruolo speciale unico — dal ruolo normale — sia nel 1963 che nel 1973, mediante l'attribuzione a ciascuno di essi dell'anzianità già acquisita nella posizione di complemento (sottotenente di prima nomina).

In aggiunta a ciò, la stessa legge (articolo 18), anche allo scopo di eliminare le eccedenze esistenti in alcuni gradi del ruolo normale, ha dato — per la terza volta — la possibilità di transitare dal ruolo normale al ruolo speciale unico a 63 ufficiali provenienti dai normali corsi di Accademia (9) o dal complemento (54).

I predetti ufficiali però hanno dovuto conservare l'anzianità posseduta nel ruolo normale e conseguentemente sono stati collocati nel ruolo speciale unico in posizione tale per cui si trovano ad avere un'anzianità inferiore a quella di altri, come loro già appartenenti alla categoria di complemento e transitati nel ruolo speciale unico direttamente dal complemento senza concorso (legge del 1963) o dal ruolo normale (leggi del 1963 e 1973) appartenenti a corsi di complemento uguali o addirittura successivi.

Tale disparità di trattamento, che ripete e aggrava proprio ciò che si voleva eliminare, farà sì che gli ufficiali transitati nel 1975 nel ruolo speciale unico, per effetto del comma terzo dell'articolo 18 della legge numero 626, saranno presi in valutazione per la promozione al grado superiore con 3-4 anni e più di ritardo rispetto ai colleghi transitati nel 1963-1973, o addirittura non lo saranno affatto perchè colpiti dai limiti di età. Infatti la citata legge n. 626 del 1975 stabilisce (articolo 1, allegato *A*, in sostituzione della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1173, e successive modifiche):

gli organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori del ruolo speciale unico sono rispettivamente di 844 e 560 unità;

le aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare annualmente per l'avanzamento al grado superiore ascendono ad 1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo. La permanenza minima nei due gradi è fissata in 11 anni complessivamente.

L'attuale consistenza numerica dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico è di circa 500 unità, contro le 844 previste, e quella dei maggiori è di entità addirittura irrilevante, con un vuoto organico globale di circa 800 posti.

Tale situazione anomala è destinata a protrarsi — con varianti di scarso rilievo — fino al 1981, anno in cui saranno promossi al grado superiore i 167 ufficiali del primo concorso del ruolo speciale unico.

Perchè il vuoto di cui sopra si colmi, occorrerà attendere il 1985, e cioè la promozione dei capitani del quinto concorso.

Le conseguenze relative all'attuale vuoto organico colpiscono, quindi, direttamente anche quelli che rivestono il grado di tenente colonnello nel ruolo speciale unico i quali ricevono un danno per la loro carriera con conseguenti ripercussioni morali e materiali.

C'è da aggiungere, infine, che una parte degli ufficiali del ruolo speciale unico proviene per concorso dalla categoria dei sottufficiali in servizio permanente. Questi, per effetto della citata legge n. 626 del 1975, sono promossi al grado di maggiore al compimento del 16° anno di servizio da ufficiale, mentre quelli provenienti dagli ufficiali di complemento raggiungerebbero tale grado soltanto al compimento del 20° anno (articolo 2 della stessa legge n. 626 del 1975).

In conclusione, allo scopo di porre rimedio alla grave situazione determinata dalla citata carenza organica, che costituisce permanente motivo di disagio, di lamentele e di risentimenti da parte di tutti gli ufficiali del ruolo speciale unico dei vari gradi per le palesi ripercussioni sull'intero ruolo, si propone la modifica prevista dall'articolo 1 del presente disegno di legge concernente il riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito.

L'approvazione di questo disegno di legge, di fatto, non comporta aggravio di spesa, perchè i normali stanziamenti di bilancio prevedono la copertura finanziaria per tutti gli ufficiali compresi nei ruoli che, invece, risultano parzialmente vacanti e possono essere coperti con l'attuazione di questo provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dai seguenti:

« I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno 4 e 10 anni di permanenza nel grado.

Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, ai soli fini giuridici, sono promossi al grado di maggiore al compimento del 17° anno di servizio comunque prestato da ufficiale.

Ai maggiori che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già maturato i 17 anni di servizio sopraindicati, viene conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità corrispondente alla data di compimento del 17° anno di servizio comunque prestato.

Le promozioni di cui al presente articolo possono essere attribuite anche in soprannumero all'organico nel grado di maggiore ».

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione della difesa.